

I0803	RISCHIO OPERATIVO GENERALITÀ
--------------	-------------------------------------

Tipo intermediario	Data pubblicazione	Data inizio validità	Data fine validità
B	2024 12 06	2025 01 01	9999 99 99

Generalità

Il Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR3), che modifica il Regolamento (UE) 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (c.d. “CRR”), definisce il requisito prudenziale per il rischio operativo.

Il CRR3 che si applica a decorrere dalla data contabile del 31 marzo 2025, ha introdotto importanti novità in tema di requisiti prudenziali per il rischio operativo al fine di affrontare le carenze emerse a seguito della crisi finanziaria del 2008-2009 relative sia alla mancanza di sensibilità al rischio dei metodi standardizzati, sia alla mancanza di comparabilità dei metodi avanzati di misurazione (AMA).

In particolare, prevede l’eliminazione e la sostituzione di tutti i metodi esistenti per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo (Basic Indicator Approach (BIA), Standardised/Alternative standardized approach (TSA/ASA) e Advanced measurement approaches (AMA)) con un unico metodo standardizzato definito come la “componente dell’indicatore di attività” (business indicator component – BIC).

Ai fini del calcolo del BIC viene applicata la seguente formula contenuta nell'articolo 313 del CRR3:

$$BIC = \begin{cases} 0,12 \cdot BI, & \text{se } BI \leq 1 \\ 0,12 + 0,15 \cdot (BI - 1), & \text{se } 1 < BI \leq 30 \\ 4,47 + 0,18 \cdot (BI - 30), & \text{se } BI > 30 \end{cases}$$

L'articolo 314 del CRR3 fornisce le seguenti indicazioni di calcolo delle componenti che costituiscono l'indicatore di attività (BI). Per ogni componente occorre prendere in considerazione un orizzonte temporale di 3 anni¹. Tale calcolo tiene conto delle esclusioni previste al paragrafo 7, che fornisce un elenco puntuale di tutti gli elementi che non devono essere considerati nel calcolo del BI.

L'indicatore di attività (BI)

L'indicatore di attività (BI), espresso in miliardi di euro, deve essere calcolato secondo la seguente formula, definita nell'articolo 314 al paragrafo 1.

$$BI = ILDC + SC + FC$$

dove:

- ILDC rappresenta la componente interessi, contratti di leasing e dividendi, espressa in miliardi di EUR calcolata conformemente al paragrafo 2;
- SC rappresenta la componente servizi, espressa in miliardi di EUR calcolata conformemente al paragrafo 5;
- FC rappresenta la componente finanziaria, espressa in miliardi di EUR e calcolata conformemente al paragrafo 6.

¹ Il nuovo paragrafo 8 dell'articolo 314 consente agli enti con un'operatività inferiore a 3 anni, ottenuta l'autorizzazione dell'autorità competente, di poter utilizzare stime aziendali prospettiche per il calcolo delle componenti pertinenti dell'indicatore di attività. L'ente pertanto, utilizzerà i dati storici non appena disponibili.

La componente ILDC

Il paragrafo 2 dell'articolo 314 stabilisce le modalità di calcolo della componente ILDC in base alla seguente formula:

$$\text{ILDC} = \min (\text{IC}, 0.0225 * \text{AC}) + \text{DC}$$

dove:

- IC= la componente interessi (IC), ossia i proventi da interessi dell'ente derivanti da tutte le attività finanziarie e altri proventi da interessi, compresi i proventi finanziari da contratti di leasing finanziario e operativo e i profitti da attività date in leasing, meno gli interessi passivi dell'ente generati da tutte le passività finanziarie e altri interessi passivi, compresi quelli relativi a contratti di leasing finanziario e operativo, deprezzamenti e riduzioni di valore di attività date in leasing operativo e perdite sulle stesse, calcolati come media annua dei valori assoluti delle differenze negli ultimi tre esercizi;
- AC = la componente attività (AC), ossia la somma di prestiti, anticipi, titoli fruttiferi, compresi i titoli di Stato, in essere lordi totali dell'ente e le attività date in leasing, calcolata come media annua negli ultimi tre esercizi sulla base degli importi alla fine di ciascuno dei rispettivi esercizi;
- DC = la componente dividendi (DC), ossia i proventi da dividendi dell'ente derivanti da investimenti in azioni e fondi non consolidati nel bilancio dell'ente, compresi i proventi da dividendi da filiazioni, società collegate e joint venture non consolidate, calcolata come media annua negli ultimi tre esercizi.

Il paragrafo 3 prevede una deroga al calcolo dell'ILDC. In particolare, viene stabilito che fino al 31 dicembre 2027 un ente impresa madre nell'UE può chiedere l'autorizzazione alla propria autorità di vigilanza su base consolidata di poter calcolare una componente distinta di interessi, leasing e dividendi per uno qualsiasi dei suoi specifici enti filiazioni se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni²:

² Una volta concessa, l'autorizzazione e le relative condizioni sono riesaminate dall'autorità di vigilanza su base consolidata ogni due anni.

- a) la maggior parte delle attività della filiazione è costituita da servizi bancari al dettaglio o a carattere commerciale;
- b) una quota significativa dei servizi indicati al punto a) include prestiti associati ad un'elevata PD;
- c) il ricorso alla deroga fornisce una base appropriata per il calcolo del requisito di fondi propri per il rischio operativo dell'ente impresa madre nell'UE.

Il valore di ILDC così ottenuto deve essere sommato alla componente di interessi leasing e dividendi calcolata, su base consolidata, per le altre entità del gruppo.

La componente SC

Il paragrafo 5 stabilisce le modalità di calcolo della componente SC in base alla seguente formula:

$$SC = \max (OI, OE) + \max (FI, FE)$$

dove:

- OI = gli altri ricavi operative (OI), ossia la media annua negli ultimi tre esercizi dei proventi dell'ente generati da operazioni bancarie ordinarie non compresi in altre voci dell'indicatore di attività ma aventi natura analoga;
- OE = le altre spese operative (OE), ossia la media annua negli ultimi tre esercizi delle spese e delle perdite dell'ente generate da operazioni bancarie ordinarie non comprese in altre voci dell'indicatore di attività, ma aventi natura analoga, nonché da eventi di rischio operativo;;
- FI = la componente ricavi relativi a commissioni e compensi (FI), ossia la media annua negli ultimi tre esercizi dei ricavi dell'ente percepiti dalla prestazione di consulenze e servizi, compresi i ricavi percepiti dall'ente in qualità di soggetto che esternalizza servizi finanziari;
- FE = la componente spese relative a commissioni e compensi (FE), ossia la media annua negli ultimi tre esercizi delle spese sostenute dall'ente per la ricezione di consulenze e servizi, comprese le spese di esternalizzazione sostenute dall'ente per la fornitura di servizi finanziari, ma escludendo le

commissioni di esternalizzazione corrisposte per la fornitura di servizi non finanziari.

La normativa inoltre, dà la possibilità ad un ente che fa parte di un sistema di tutela istituzionale, di poter calcolare, qualora siano soddisfatte le condizioni indicate al paragrafo 5, la componente di servizi al netto dei ricavi percepiti da enti membri dello stesso sistema di tutela istituzionale o delle spese pagate agli stessi.

La componente FC

Il paragrafo 6 stabilisce le modalità di calcolo della componente FC in base alla seguente formula:

$$FC = TC + BC$$

dove:

- TC = la componente portafoglio di negoziazione (TC), ossia la media annua dei valori assoluti negli ultimi tre esercizi del profitto netto o della perdita netta, a seconda dei casi, sul portafoglio di negoziazione dell'ente determinati, a seconda dei casi, conformemente ai principi contabili o conformemente alla parte tre, titolo I, capo 3, anche derivante da attività e passività per la negoziazione, dalla contabilizzazione di operazioni di copertura e da differenze di cambio;
- BC = la componente portafoglio bancario (BC), ossia la media annua dei valori assoluti negli ultimi tre esercizi del profitto netto o della perdita netta, a seconda dei casi, all'esterno del portafoglio di negoziazione dell'ente, derivante tra l'altro dalle attività e le passività finanziarie valutate al valore equo (fair value) rilevato nell'utile (perdita) di esercizio, dalla contabilizzazione di operazioni di copertura e da differenze di cambio, e dai profitti e dalle perdite realizzati su attività e passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) di esercizio.

Esclusivamente per la componente finanziaria (FC) la normativa all'articolo 314 (6) prevede oltre all'approccio contabile, anche l'utilizzo di un approccio prudenziale (PBA) per il calcolo della stessa.

Inoltre, il paragrafo 4 dell'articolo 314 prevede che per le linee di business retail and commercial banking, fino al 31 dicembre 2027 o, se precedente, fino a quando l'autorità di vigilanza su base consolidata non conceda un'autorizzazione ai sensi del paragrafo 3, un ente impresa madre nell'UE, può continuare a utilizzare il metodo standardizzato alternativo (ASA) per calcolare del requisito di fondi propri del rischio operativo per le suddette linee di business.

Infine l'articolo 315 prevede che per il calcolo delle rettifiche relative all'indicatore di attività:

- gli enti includano nel calcolo del BI, dal momento della fusione o dell'acquisizione, elementi relativi a soggetti e attività oggetto di fusione o acquisizione considerando gli ultimi tre esercizi (paragrafo 1);
- gli enti abbiano la possibilità di richiedere all'autorità competente l'autorizzazione per escludere dall'indicatore di attività gli importi relativi a soggetti o attività ceduti (paragrafo 2).

La segnalazione prevede la predisposizione di 3 template³:

- C 16.01 - OPERATIONAL RISK – Own Funds Requirements (OPR OFR);
- C 17.01 - Operational risk losses and recoveries by business lines and loss event types in the last year (OPR DETAILS 1);
- C 17.02 - Operational risk: Detailed information on the largest loss events in the last year (OPR DE-TAILS 2).

Il Gruppo PUMA, ha ritenuto di poter gestire all'interno della procedura PUMA le nuove richieste segnaletiche previste solo dal template C 16.01⁴ in tema di calcolo del requisito di capitale per il rischio operativo secondo la metodologia del BIC, con

³ In data 09 luglio 2024 è stata pubblicato il Final Report relativo a “amending Commission Implementing Regulation (EU) 2021/451 on supervisory reporting referred to in Article 430 (7) of Regulation (EU) No 575/2013 concerning output floor, credit risk, market risk, operational risk, crypto assets and leverage ratio” contenente i nuovi schemi segnaletici previsti per il rischio operativo.

⁴ Non verranno generati i template C 17.01 e C 17.02.

le seguenti eccezioni che non verranno gestite:

- la deroga prevista dal paragrafo 3 dell'articolo 314, relativa al calcolo dell'ILDC per gli enti filiazioni dell'impresa madre;
- l'applicazione del metodo ASA per il calcolo del requisito di capitale per le linee retail e commercial banking come previsto dal paragrafo 4 del medesimo articolo;
- il calcolo della componente dei servizi (SC) per gli enti appartenenti ad un sistema istituzionale come indicato dal paragrafo 5 dell'articolo 314;
- le rettifiche indicate ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 315;
- l'approccio prudenziale per il calcolo della componente FC.

Al fine di indicare l'assoggettamento alla disciplina del rischio operativo secondo il metodo del BIC, occorre alimentare la nuova variabile **CALCOLO_ROPERATIVO (CALCOLO PER RISCHIO OPERATIVO)** presente in TCOR050 – PANNELLO GUIDA DELLE SCELTE AZIENDALI con il seguente dominio:

0 = NESSUN CALCOLO (FTO I/O)

1 = CALCOLO DEL BIC NEL PROCESSO PUMA

Se la variabile **CALCOLO_ROPERATIVO** assume valore 0 la banca procede ad eseguire il calcolo in proprio alimentando le FTO⁵ in input create ad hoc per la generazione del template C 16.01, altrimenti la procedura eseguirà il trattamento previsto nei paragrafi seguenti.

Al fine del calcolo delle componenti utili alla determinazione del BIC viene utilizzato il raccordo di C/E e viene eseguita la funzione extra-tabellare **F56 – RISCHIO OPERATIVO**.

La funzione F56 calcola il requisito patrimoniale per il rischio operativo secondo il metodo del BIC e produce le informazioni oggetto di segnalazione nel template C 16.01.

⁵ 71400.10/20/30/40/50/60/70/80/90, 71401.00/10/20

Nella definizione del raccordo di conto economico e nella generazione dell'AC(componente attività) il gruppo PUMA ha valutato di utilizzare come guida i raccordi tra lo schema C 16.2 e C 16.3, pubblicati nella precedente versione degli schemi ITS del 20 febbraio 2024⁶.

LE COMPONENTI DEL CONTO ECONOMICO 'ILDC', 'SC' e 'FC'

Gli elementi del BI riferiti al conto economico (CE) sono generati attraverso il prospetto di raccordo di conto economico. A tal fine, per generare le componenti specifiche del BI riferite a "ILDC", "SC" e "FC", si utilizza la variabile 00335 - DGT TITOLO PORTAFOGLIO BANCARIO per distinguere le FTO da includere nel portafoglio di negoziazione/bancario, e le seguenti nuove variabili:

- **05641 – LEASING** con il dominio 0=NO 1=SI, al fine di individuare le componenti del CE (es. costi/ricavi operativi, ammortamento, *impairment / reversal impairment*) relative a beni oggetto di leasing;
- **05642 – EVENTO RISCHIO OPERATIVO** con il dominio 0=NO 1=SI, al fine di individuare le spese dovute ad eventi di rischio operativo;
- **05643 – ELEMENTO DA ESCLUDERE PER RISCHIO OPERATIVO** con il dominio 0=NO 1=SI al fine di individuare gli elementi da escludere ai sensi dell'articolo 314 paragrafo 7;

Per la corretta assegnazione delle FTO di CE alla rispettive FTD del rischio operativo in caso di presenza di più campi su una singola FTO, è necessario eseguire i test nel seguente ordine gerarchico:

1. campo 05641- Leasing;

⁶ Nel Final draft "amending Commission Implementing Regulation (EU) 2021/451 on supervisory reporting referred to in Article 430 (7) of Regulation (EU) No 575/2013 concerning output floor, credit risk, market risk, operational risk, crypto assets and leverage ratio" a pagina 4 viene riportato quanto segue : "*The consultation on reporting requirements on operational risks was launched soon after the publication of the roadmap on 20 February 2024 . The finalisation of the ITS on operational risk consulted will take place in two moments: These final draft ITS include the minimum reporting requirements on operational risk that will be applicable to institutions from the date of application of the CRR3. By the end of the year, together with the related policy products, the EBA will finalise the rest of the reporting requirements on operational risks, taking into account the relevant policy choices including more granular data.*"

2. campo 05642- Evento rischio operativo;
3. campo 05643- Elemento da escludere per rischio operativo.

LA COMPONENTE DELL' ASSET COMPONENT (AC)

La componente "AC" viene generata secondo le seguenti modalità:

- le voci che rappresentano saldi di cassa presso le banche centrali e altri depositi a vista, titoli di debito, prestiti e anticipazioni, vengono prodotte all'interno della funzione F56 utilizzando le informazioni generate nella base informativa del Finrep⁷;
- le voci che rappresentano derivati di "trading and economic hedges", "hedge accounting" vengono generate all'interno della base informativa Y sulla base delle informazioni contenute nel template F1.01 del Finrep⁸. Al fine di generare correttamente tali voci, viene introdotta la nuova variabile di input **05645 – ONLY THOSE EARNING/BEARING INTEREST** sulle FTO dei derivati necessaria per intercettare esclusivamente gli strumenti derivati che guadagnano/pagano interessi nel periodo di segnalazione come indicato dalla norma;
- la voce dei beni in leasing viene generata nella base informativa Y in base alle informazioni contenute nei template F21 e F42 del Finrep con l'inclusione nel perimetro di generazione delle società che appartengono ad un gruppo (variabile FINREP INDIVIDUALE = 2 del file guida lavorazioni FGL3), che invece sono escluse dalla generazione dei sopramenzionati template del Finrep.

⁷ In particolare, per i prestiti e le anticipazioni saranno considerate le righe 70, 191, 221 del template F18 e la riga 90 del template F01.01 mentre per i titoli di debito saranno considerate le righe 10, 181 e 211 del template F18 e la riga 80 del template F01.01. Per i saldi di cassa presso le banche centrali e altri depositi a vista sarà presa in considerazione la riga 5 del template F18.

⁸ Template Finrep F01.01 righe 60 e 240.